



Comune di Casal di Principe

Provincia di caser ta

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03	OGGETTO: <i>Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Definizione delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 10/2004. Determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di Segreteria.</i>
Del 21.02.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, alle ore 20.55, in Casal di Principe nella sede consiliare del Palazzo Civico, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge (prot.2294 del 16.02.2011), si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	Martinelli Pasquale - Sindaco	X		13	Corvino Michele	X	
2	Apicella Pietro	X		14	Natale Antonio	X	
3	Scalzone Teodoro	X		15	Corvino Antonio	X	
4	Panaro Doroteo	X		16	Corvino Luigi	X	
5	Corvino Lorenzo	X		17	Verazzo Domenico	X	
6	Fichele Luigi	X		18	Martino Vincenzo	X	
7	Corvino Mario	X		19	Natale Enrico Maria	X	
8	Caterino Arcangelo	X		20	Schiavone Fabio	X	
9	Simeone Vincenzo	X		21	Pagliaro Rosa	X	
10	De Vivo Carmine	X					
11	Di Sarno Daniele	X					
12	Quadrano Iavarazzo Fabio	X					

Presenti n. 21 - Assenti NESSUNO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Generale Dragone Avv. Pietro.

Presiede il Presidente del C.C. Dr. Teodoro Scalzone, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di seguito riportati, espressi dai Responsabili del servizio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità CONTABILE ;	Visto l'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; Vista la seguente proposta di deliberazione; Riscontratane la regolarità TECNICA ;
Esprime il seguente parere:	Esprime il seguente parere:
La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.	La proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.
Il Responsabile del Settore Finanziario	Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Dr. Enrico Pignata	F.to Arch. Claudio Fiorillo

Udita la relazione dell'Assessore al ramo Ing. Alessandro Diana ed i chiarimenti forniti dall'Arch. Claudio Fiorillo, Responsabile del Settore tecnico;

PROPOSTA DI DELIBERA

" *PREMESSO*

- *che la definizione delle istanze di Sanatoria Edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di Pianificazione Territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di intere zone della città;*
- *che l'art. 9 della L.R. n. 10/2004, rubricato "Definizione delle domande da Sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28/02/1985, n. 47 capo IV ed alla Legge 23/12/1994, n. 724 art. 39", al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 47/1985 e 724/1994 debbano essere definite entro il 31/12/2006;*
- *che trascorso il predetto termine del 31/12/2006, il cittadino potrebbe attivarsi al fine di ottenere il titolo edilizio in sanatoria, in via amministrativa presso l'Amministrazione (presso l'organo sostitutivo), oppure in via giudiziaria, richiedendo al Giudice*

- competente l'emissione di apposita ordinanza di rilascio del provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione;
- che il medesimo art. 9, al comma 2 ha disposto che al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la Sanatoria trasmettono all'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, una dichiarazione sostitutiva;
 - che l'art. 7 della cit. L.R. 10/2004 rubricato "Definizione delle domande di condono edilizio" dispone che le domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge 326/2003, sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro 24 mesi dalla presentazione delle stesse, e prevede che decorso tale termine si applichino le disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 28/11/2001 n° 19;
 - che, peraltro, alla luce dei recenti provvedimenti di legge statale e regionale, che consentono di sanare gli abusi edilizi ultimati entro la data del 31/03/2003, risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994 con il rilascio del provvedimento formale e contestualmente definire le domande di condono di cui alla L. 326/2003 e L.R. della Campania n. 10/2004;
 - che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;
 - che occorre prendere atto che il contenzioso sorto con riferimento alla L. 326/2003 (concluso con le decisioni della Corte Costituzionale nn.ri 196, 198 e 199/2004), con riferimento alla L.R. Campania n. 10/2004 (concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006, depositata il 10/02/2006 e pubblicata sulla G.U. il 15/02/2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e le corrette interpretazioni delle norme, determinando un rallentamento nella definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e criteri uniformi per l'esame delle domande;
 - che è peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono, coincide con quello dell'Amministrazione alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per inoltrare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria e di conguaglio di oblazione (per effetto del co. 41 dell'art. 32 della L. 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a titolo sia introitato dai Comuni);
 - che il D.P.R. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo rimanendo l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;
 - che tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, 4° comma, L. 724/1994 e nell'art. 9 co. 2 L.R. 10/2004;
 - che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché

l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge;

RITENUTO

- *che è pertanto opportuno semplificare i procedimenti amministrativi connessi alla definizione delle domande di Condono, estendendo la procedura di cui all'art. 9, comma 2 della Legge Regionale 10/2004, a tutti i richiedenti il condono che non abbiano proposto la dichiarazione sostitutiva;*
- *che tale scelta operativa consente all'Amministrazione, con la collaborazione dei cittadini, di ottenere in tempi brevi certezza delle situazioni giuridiche, salvo l'eventuale esito negativo conseguente ai controlli;*
- *che l'Amministrazione, ai sensi dell' art. 71, D.P.R. 445/2000, dovrà attivare controlli a campione, fissati con il presente atto deliberativo in misura maggiore del 5% delle dichiarazioni rese;*
- *che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà denuncia all' A.G. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Antiabusivismo del Comune/Regione;*
- *che sia opportuno, sulla base della normativa sopra richiamata e delle premesse fin qui svolte, proporre l'invio ai cittadini interessati del modello allegato, predisposto dal Progetto Condono Edilizio;*
- *che l'invio al cittadino del modello di autocertificazione ed autodichiarazione da rendere sotto propria responsabilità penale ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, è comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 ss L. 241/1990, e nel contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della legge 662/1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art. 39 della L. 724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione di cui alla presente delibera entro il termine del 31/12/2011 costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento, e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di Condono;*

CONSIDERATO

- *che l'allegato 1 alla L. 326/2003 al paragrafo <<procedura per la sanatoria edilizia>> prevede che <<l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro 31/12/2006 secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione>>;*
- *che al fine di consentire ai cittadini il corretto versamento a saldo degli oneri concessori dovuti, ai sensi della L. 326/03 e L.R. 10/04, entro la data prevista dalla L. 326/2003, è necessario determinarne le modalità di calcolo;*
- *che la L.R. 10 del 18/11/2004 all' art. 6, comma 3 prevede, ai sensi del comma 34 dell' art. 32 della L. 326/2003, che <<gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente>>;*

- che il comma 40 dell'art. 32 L. 326/03 stabilisce, inoltre, che "all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di Sanatoria Edilizia, ai sensi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04, può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all' art. 2, comma 46, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle Concessioni in Sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario";
- che la L. 326/03 all'art. 32, comma 41, dispone che, <<al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell' articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato>>;
- che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 (in Gazzetta ufficiale n° 139 del 17 giugno 2005) è stato stabilito che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'Oblazione per la Sanatoria degli illeciti edilizi è versata dal richiedente la Sanatoria direttamente al Comune interessato, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso;

RITENUTO

- che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in Sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 10/04, determinati nella stessa misura prevista per le medesime fattispecie di opere edilizie dalla Delibera di G.C. n° 02 del 11/01/2011, come da tabella di seguito riportata:

1	Permessi di costruire a titolo gratuito	€ 300,00
2	Permessi di costruire a titolo oneroso secondo i seguenti scaglioni sulla base della metratura	
	Fino a mq 100 (lordi, compresa S.N.R. al 60%)	€ 200,00
	Da mq 101 a mq 300 (lordi, compresa S.N.R. al 60%)	€ 300,00
	Da mq 301 a mq 500 (lordi, compresa S.N.R. al 60%)	€ 400,00
	Da mq 501 a mq 1000 (lordi, compresa S.N.R. al 60%)	€ 600,00
	Oltre i mq 1000 (lordi, compresa S.N.R. al 60%)	€ 1000,00

debbano essere aumentati del 10%, secondo quanto previsto dal comma 40 dell' art. 32 della L. 326/03;

- che alla procedura di cui alla presente Delibera, nonché ai criteri e alle modalità di calcolo degli Oneri Concessori, relativi alla definizione di illeciti edilizi di cui alle Leggi 47/85, 724/94, L. n. 326/03 e L.R. n. 10/04, debba essere data adeguata pubblicità, attraverso il sito internet del Comune di Casal di Principe, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti gli interessati la corretta determinazione dell'importo definitivo degli Oneri Concessori dovuti ed il versamento del saldo entro il 31/12/2011;
- che sia data la possibilità all'interessato di richiedere la rateizzazione del versamento dei soli Oneri Concessori (urbanizzazione e costruzione) dovuti, entro e non oltre le 18 mensilità, mediante la produzione di polizza fidejussoria a garanzia e firma di atto di sottomissione con pena la revoca del titolo abilitativo;
- che il mancato versamento delle rate dovute (anche di una singola rata), da diritto all'Amministrazione di revocare il titolo abilitativo;
- che la somma introitata dal Comune, quale maggiorazione del 10% dei diritti di segreteria e degli oneri dovuti ai fini dell'istruttoria delle domande di Sanatoria, così come previsto dal comma 40 dell'art. 32 della 326/2003, debba essere destinata alla costituzione di un fondo economico per il pagamento del personale del Progetto Condono Edilizio impegnato in progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;
- che per l'istituzione del fondo economico per il Personale Condono Edilizio è necessario demandare a successivi provvedimenti da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico;

VISTI

- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 27/01/1977, n. 10 ("Norme in materia di edificabilità dei suoli");
- gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28/02/1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie");
- la L. 7/08/1990, n. 241 e s.m. e i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- l'art. 39 della L. 23/12/1994 n. 724 e s.m. e i. ("Misura di razionalizzazione della finanza pubblica");
- l'art. 2, comma 38 della L. 23/12/1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica");
- la legge 127 del 15/5/1997 e s.m. e i. ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo");
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- il D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");
- l'art. 32 della L. 326 del 24/11/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici");

- il D.Lgs 22/01/2004 n° 42 e s.m. e i ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");
- la L.R. n. 10 del 18/11/2004 ("Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30/9/2003 n. 269 art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24/11/2003 n. 326"), nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 49/2006;
- il Regolamento Edilizio del Comune di Casal di Principe;
- lo Statuto del Comune di Casal di Principe;
- le Disposizioni del Servizio Edilizia Privata, avente ad oggetto "Modalità di calcolo dei contributi di urbanizzazione e dei costi di costruzione da corrispondere per il rilascio del Permesso di Costruire o in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività per particolari categorie di interventi";
- il TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34 e le relative circolari esplicative del Ministero dei Lavori Pubblici n° 182/400/93 del 1° marzo 2000 e n° 823/400/93 del 22 giugno 2000;
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163;
- la Legge Regionale n° 03/07;

PROPONE DI DELIBERARE

di adottare per le domande di Condono Edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;

di approvare pertanto gli allegati modelli di autocertificazione ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, formato da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione;

di precisare che dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli sopra richiamati, con l'avvertenza che in caso di mancato rispetto di tale prescrizione la domanda sarà rigettata perché irricevibile;

di prevedere che il Responsabile del Servizio Condono, già Responsabile dell'U.T.C., trasmetta a mezzo Posta il modello con l'indicazione del numero di pratica a ciascun richiedente il Condono, all'indirizzo risultante all'anagrafe del Comune, con la precisazione che:

- in caso di decesso del richiedente, il modello dovrà essere spedito ad uno degli eredi noti;
- in caso di mancata risultanza del richiedente all'anagrafe, il modello dovrà essere spedito all'indirizzo risultante dalla domanda;

di prevedere e comunicare che l'invio del modello rappresenta comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della L. 662/1996 (che ha modificato l'art. 39 della legge 724/1994), e che l'omessa restituzione del modello debitamente compilato e delle annesse schede entro il termine del 31/12/2011, è ragione ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, e presupposto del rigetto dell'istanza originariamente prodotta;

di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di Sanatoria, presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; 24 novembre 2003 n. 326 art. 32 e L.R. Campania 18/11/2004 n. 10, debbano presentare il modello entro e non oltre la data 31/12/2011;

di stabilire controlli a campione in misura maggiore al 5% delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio, e che le attività di controllo si esauriscono entro il termine del 30/06/2012 e consistono nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;

di promuovere intese procedimentali con le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli per l'acquisizione dei pareri attraverso il riferimento a criteri di massima preventivamente stabiliti, e di favorire l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela, utilizzando l'Istituto della Conferenza dei Servizi, ex art. 14 ss. L. 241/1990 e s.m.i.;

di disporre che il Responsabile U.T.C., per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine 30/06/2012, previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, qualsiasi titolo;

di disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del parere favorevole;

di precisare che la presentazione del modello avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta, in alcun caso, obbligo per l'Amministratore di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna Legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;

di chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento di Condono Edilizio ottenuto sulla base dell'autocertificazione prodotta;

di precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso gli altri Uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

di quantificare, ai sensi dell'art.32, comma 40, della legge 326/2003, gli importi dei diritti di segreteria e degli oneri di concessione delle domande in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e

326/03 e L.R. 10/04, secondo quanto previsto per le medesime fattispecie di opere edilizie, incrementati del 10% (dieci per cento);

di dare atto che alla procedura di cui alla presente delibera, nonché ai criteri e alle modalità di calcolo degli oneri concessori relativi alla definizione di illeciti edilizi di cui alle Leggi 47/85, 724/94 e Legge n. 326/03 e L.R. n. 10/04, debba essere data adeguata pubblicità, attraverso il sito del Comune di Casal di Principe, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti gli interessati la corretta determinazione dell'importo degli oneri concessori dovuti ed il versamento del saldo entro il 31/12/2011;

di prevedere la possibilità all'interessato di richiedere la rateizzazione del versamento dei soli Oneri Concessori (urbanizzazione e costruzione) dovuti, entro e non oltre le 18 mensilità, mediante la produzione di polizza fideiussoria a garanzia e firma di atto di sottomissione con pena la revoca del titolo abilitativo;

di stabilire che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'Oblazione per la Sanatoria degli illeciti edilizi, che come disposto dalla Legge 326/2003 art. 32 comma 41 è devoluta direttamente al Comune al fine di incentivare la definizione delle domande di Sanatoria, venga versata sul C.C. postale n° 12752812 già destinato al Progetto Condono Edilizio per il pagamento dei diritti di segreteria, precisando nella causale : "Progetto Condono";

di utilizzare le somme introitate, ai sensi del comma 40 dell'art. 32 della Legge n. 326/2003, corrispondenti al 10% dei diritti di segreteria e degli oneri di concessione, per finanziare l'incentivazione del personale che effettua l'istruttoria delle domande in sanatoria oltre l'orario di lavoro ordinario;

di prevedere, mediante l'utilizzo del 50% delle somme introitate a titolo di oblazione e, solo in caso di incapienza delle stesse, mediante utilizzo degli oneri di urbanizzazione dovuti:

1. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 15.000,00 per la trasmissione dei modelli agli interessati e di € 5.000,00 per la pubblicità;
2. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 50.000,00 per spese di consulenza all'Ufficio Tecnico;
3. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 30.000,00 per la creazione dell'Ufficio Progetto Condono e la catalogazione informatica degli archivi cartacei delle pratiche giacenti;

di dare atto che la spesa relativa alle predette somme sarà assunta con apposita Determinazione del Responsabile U.T.C. tenendo conto anche dei flussi di cassa;

di prevedere un incentivazione pari all'1,50% delle somme introitate (come già previsto per gli introiti da oneri di urbanizzazione), per l'Ufficio Progetto Condono, con una ripartizione nella misura non inferiore all'1,00% per il Responsabile dell'Ufficio e la restante percentuale per le altre figure professionali dell'Ufficio (stabilito con Determinazione del Responsabile UTC secondo l'organizzazione dell'Ufficio);

di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile U.T.C. per la costituzione dell'Ufficio Condono Edilizio, composto da professionalità interne e/o esterne all'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe;"

Si allontana il consigliere Antonio Natale. Presenti venti (20).

Terminata la lettura della proposta chiede la parola i consiglieri Di Sarno, prima, e Corvino Luigi, successivamente, che esprimono il plauso all'iniziativa su cui il consiglio è chiamato a deliberare evidenziando come tale proposta sia stata oggetto di approfondita disamina da parte dei gruppi consiliari. Interviene il consigliere Rosa Pagliaro per richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato supporto alle persone anziane o meno informate per favorire la massima partecipazione all'iniziativa anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Interviene il consigliere Martino per ribadire il sostegno all'iniziativa ed all'azione politica dell'assessore per il suo successo. Interviene il consigliere Corvino Antonio per richiedere la massima rateizzazione per tutti gli aderenti all'iniziativa e non solo per quelli che dovranno provvedere ad un versamento di oltre € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro), proponendo un maggiore scaglionamento dei pagamenti. Si apre un confronto sulla soglia minima per l'ammissione alla rateizzazione chiedendo che essa venga portata ai limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente. L'Assessore evidenzia come si renda necessario coordinare tale rateizzazione con le durate delle polizze fideiussorie da porre a garanzia dell'adempimento. Interviene il Sindaco, evidenziando come essendo in itinere l'espletamento di una gara di brokeraggio, si può richiedere all'aggiudicatario di individuare delle condizioni economiche favorevoli per i cittadini che ne avessero bisogno.

Con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano:

**FAVOREVOLI: 20 (VENTI) - CONTRARI: NESSUNO - ASTENUTI: NESSUNO - ASSENTI:1
(ANTONIO NATALE)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta come sopra formulata;

RITENUTA la propria competenza in materia e di dover provvedere in merito;

RITENUTO di dover approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa contenute;

DELIBERA

DI ADOTTARE per le domande di Condono Edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;

DI APPROVARE pertanto gli allegati modelli di autocertificazione ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, formato da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione;

DI PRECISARE che dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli sopra richiamati, con l'avvertenza che in caso di mancato rispetto di tale prescrizione la domanda sarà rigettata perché irricevibile;

DI PREVEDERE che il Responsabile del Servizio Condonò, già Responsabile dell'U.T.C., trasmetta a mezzo Posta il modello con l'indicazione del numero di pratica a ciascun richiedente il Condonò, all'indirizzo risultante all'anagrafe del Comune, con la precisazione che:

- in caso di decesso del richiedente, il modello dovrà essere spedito ad uno degli eredi noti;
- in caso di mancata risultanza del richiedente all'anagrafe, il modello dovrà essere spedito all'indirizzo risultante dalla domanda;

DI PREVEDERE e comunicare che l'invio del modello rappresenta comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della L. 662/1996 (che ha modificato l' art. 39 della legge 724/1994), e che l'omessa restituzione del modello debitamente compilato e delle annesse schede entro il termine del 31/12/2011, è ragione ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, e presupposto del rigetto dell'istanza originariamente prodotta;

DI PREVEDERE che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di Sanatoria, presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; 24 novembre 2003 n. 326 art. 32 e L.R. Campania 18/11/2004 n. 10, debbano presentare il modello entro e non oltre la data 31/12/2011;

DI STABILIRE controlli a campione in misura maggiore al 5% delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio, e che le attività di controllo si esauriscono entro il termine del 30/06/2012 e consistono nella verifica delle autocertificazione e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;

DI PROMUOVERE intese procedimentali con le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli per l'acquisizione dei pareri attraverso il riferimento a criteri di massima preventivamente stabiliti, e di favorire l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela, utilizzando l'Istituto della Conferenza dei Servizi, ex art. 14 ss. L. 241/1990 e s.m. e i.;

DI DISPORRE che il Responsabile U.T.C., per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine 30/06/2012, previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, qualsiasi titolo;

DI DISPORRE, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del parere favorevole;

DI PRECISARE che la presentazione del modello avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta, in alcun caso, obbligo per l'Amministratore di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna Legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;

DI CHIARIRE, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt.45 ss. D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento di Condono Edilizio ottenuto sulla base dell' autocertificazione prodotta;

DI PRECISARE che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso gli altri Uffici dell' Amministrazione ed in qualunque tempo;

DI QUANTIFICARE, ai sensi dell'art.32, comma 40, della legge 326/2003, gli importi dei diritti di segreteria e degli oneri di concessione delle domande in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 10/04, secondo quanto previsto per le medesime fattispecie di opere edilizie, incrementati del 10% (dieci per cento);

DI DARE ATTO che alla procedura di cui alla presente delibera, nonché ai criteri e alle modalità di calcolo degli oneri concessori relativi alla definizione di illeciti edilizi di cui alle Leggi 47/85, 724/94 e Legge n. 326/03 e L.R. n. 10/04, debba essere data adeguata pubblicità, attraverso il sito del Comune di Casal di Principe, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti gli interessati la corretta determinazione dell' importo degli oneri concessori dovuti ed il versamento del saldo entro il 31/12/2011;

DI PREVEDERE la possibilità all'interessato di richiedere la rateizzazione del versamento dei soli Oneri Concessori (urbanizzazione e costruzione) dovuti, entro e non oltre le 18 mensilità, mediante la produzione di polizza fideiussoria a garanzia e firma di atto di sottomissione con pena la revoca del titolo abilitativo;

DI STABILIRE che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'Oblazione per la Sanatoria degli illeciti edilizi, che come disposto dalla Legge 326/2003 art. 32 comma 41 è devoluta direttamente al Comune al fine di incentivare la definizione delle domande di Sanatoria, venga versata sul C.C. postale n° 12752812 già destinato al Progetto Condono Edilizio per il pagamento dei diritti di segreteria, precisando nella causale : "Progetto Condono";

DI UTILIZZARE le somme introitate, ai sensi del comma 40 dell'art. 32 della Legge n. 326/2003, corrispondenti al 10% dei diritti

di segreteria e degli oneri di concessione, per finanziare l'incentivazione del personale che effettua l'istruttoria delle domande in sanatoria oltre l'orario di lavoro ordinario;

DI PREVEDERE, mediante l'utilizzo del 50% delle somme introitate a titolo di oblazione e, solo in caso di incapienza delle stesse, mediante utilizzo degli oneri di urbanizzazione dovuti:

4. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 15.000,00 per la trasmissione dei modelli agli interessati e di € 5.000,00 per la pubblicità;
5. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 50.000,00 per spese di consulenza all'Ufficio Tecnico;
6. uno specifico stanziamento di bilancio pari ad € 30.000,00 per la creazione dell'Ufficio Progetto Condono e la catalogazione informatica degli archivi cartacei delle pratiche giacenti;

DI DARE ATTO che la spesa relativa alle predette somme sarà assunta con apposita Determinazione del Responsabile U.T.C. tenendo conto anche dei flussi di cassa;

DI PREVEDERE un incentivazione pari all'1,50% delle somme introitate (come già previsto per gli introiti da oneri di urbanizzazione), per l'Ufficio Progetto Condono, con una ripartizione nella misura non inferiore all'1,00% per il Responsabile dell'Ufficio e la restante percentuale per le altre figure professionali dell'Ufficio (stabilito con Determinazione del Responsabile UTC secondo l'organizzazione dell'Ufficio);

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti del Responsabile U.T.C. per la costituzione dell'Ufficio Condono Edilizio, composto da professionalità interne e/o esterne all'Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe;"

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Allegati formanti parte integrante della presente deliberazione:

- Parte prima e parte seconda del modello contenente autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi : 28 febbraio 1985, n. 47 capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 39; 24/11/2003 n. 326 e L.R. Campania 18/11/2004 n. 10. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell' art. 2, comma 38 della legge 662/1996, composti da n. 8 pagine complessive.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dr. Teodoro Scalzone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Pietro Dragone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto, vista la relazione del Messo,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno.....con il numero..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;*

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to Avv. Pietro Dragone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);*
- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)*
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al*

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Generale

F.to Avv. Pietro Dragone